

le Tariffe del 1796.; e così pure per determinarsi le Tasse da corrispondersi a' Giudici sin a tantocchè non sia altrimenti provveduto. Dovrà però tenersi un' esatto separato registro di quanto per titolo di Mercedi, o di Tasse sarà pagato, da presentarsi al Governo quando verrà domandato.

LVI. Avranno le Parti facoltà di compromettere nel Giudizio di Arbitri, quando siano in ciò concordi, e le Sentenze arbitrali saranno innappellabili, quando nel compromesso siasi rinunziato al beneficio dell' appellazione. Tutte le Cause potranno compromettersi eccettuate quelle, che erano espressamente riservate alla cognizione, e decisione de' Tribunali di Giustizia dalle Leggi veglianti nel 1796.

LVII. Vi saranno due Avvocati de' Poveri, a' quali incomberà l' assumere, e patrocinare quelle sole Cause attive, e passive, che saranno da essi con preventivo esame riconosciute ragionevoli, ed onestamente questionabili.

LVIII. Sussisteranno i soliti giorni feriali che si osservavano all' epoca 1796., e l' ora così detta Giuridica denominata col titolo di Terza, sarà in tutto l' anno tre ore avanti mezzo giorno.

LIX. Se alcuno de' Giudici per qualche motivo da giustificarsi al Presidente, o al Capo non potesse intervenire al Tribunale, po-